

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

fw

pb 201

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Angelo Spirito - Presidente
dott.ssa Lina Rubino - Consigliere
dott. Enzo Vincenti - Consigliere
dott. Marco Dell'Utri - Consigliere
dott. Marco Rossetti - Consigliere *Rel.*

Oggetto: surrogazione
dell'assicuratore sociale
- oneri di cui all'art. 142
cod. ass. - violazione -
conseguenze.

Ran 16/9/21

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 14714/20 proposto da:

-) **Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato a Roma, via IV Novembre n. 144, difeso dagli avvocati Andrea Rossi e Letizia Crippa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

-) **Antonino, Teresa, Groupama Assicurazioni s.p.a.;**

- *intimati* -

m

avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2019 n. 1927;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 Alessio Bottaro rimase vittima di un sinistro stradale, causato da Antonino alla guida di un veicolo di proprietà di Teresa ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a..

2022
362



L'Inail, in adempimento dei propri compiti istituzionali, indennizzò la vittima erogandole l'importo di euro 14.667,80.

2. Nel 2013 Alessio Bottaro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro, convenne dinanzi al Giudice di pace di Siracusa Antonino Teresa e la Groupama Assicurazioni.

Nel giudizio intervenne volontariamente l'INAIL, chiedendo la condanna dei responsabili alla rifusione delle somme versate all'assistito.

Con sentenza 449/16 il Giudice di pace di Siracusa accolse in parte la domanda, attribuendo all'attore un concorso di colpa del 35%, ma dichiarò inammissibile l'intervento dell'Inail.

La sentenza passò in giudicato.

3. Successivamente a questi fatti l'Inail, al fine di ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad Alessio Bottaro, introdusse un nuovo giudizio nei confronti di Antonino Teresa e della Groupama Assicurazioni. m

In questo giudizio si costituì la sola società Groupama, eccependo che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ne aveva dato notizia all'INAIL, chiedendogli se la vittima avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale; che l'INAIL non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 codice delle assicurazioni; che di conseguenza la Groupama aveva liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento a favore dell'assicuratore sociale, e non poteva essere obbligata ad un ulteriore pagamento.

4. Con sentenza 78/17 il Giudice di pace rigettò la domanda dell'Inail, ritenendo che l'assicuratore della r.c.a., una volta adempiuti gli oneri posti a suo carico dall'articolo 142 cod. ass., legittimamente aveva versato l'intero risarcimento dovuto alla vittima.

La sentenza venne appellata dall'Inail.



5. Con sentenza 17 ottobre 2019 n. 1927 il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello.

Anche il Tribunale, accertato che la compagnia assicuratrice aveva richiesto all'Inail se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, e che l'Inail non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dalla legge, ha ritenuto che correttamente l'assicuratore aveva liquidato il danno senza accantonare alcuna somma a favore dell'Inail.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Inail con ricorso fondato su un solo motivo, ma articolato in più censure.

Nessuna delle altre parti si è difesa nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1916 c.c. e 142 d.lgs. 209/05.

Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà cinque diverse censure.

1.1. Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula una tesi giuridica così riassumibile:

-) la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito risarcitorio, che si trasferisce *ope legis* in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia manifestato la volontà di surrogarsi;

-) nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad Alessio Bottaro la volontà di surrogarsi prima ancora che questi iniziasse il giudizio nei confronti del responsabili e del loro assicuratore della r.c.a. (per l'esattezza, il 17 ottobre 2012);

-) di conseguenza la Groupama, risarcendo Alessio Bottaro (anche) dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva adempiuto una obbligazione di cui Alessio Bottaro non era più creditore, e della quale era creditore l'Inail;

-) tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta rivolta dalla Groupama ai sensi dell'art. 142 cod. ass..



1.2. La censura è infondata.

Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti:

- a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro);
- b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
- c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a..

Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.).

L'Inail, dunque, è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per effetto della surrogazione.

1.3. Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, *sempre e comunque*, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail.

Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia solutoria, rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore.



Ed infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.).

1.4. La circostanza, dunque, che al momento in cui la Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti Alessio Bottaro questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria (almeno *nella misura* pari all'indennizzo ricevuto dall'Inail e *per le voci* di danno da quest'ultimo indennizzate) non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama abbia avuto effetto liberatorio.

A tal fine occorrerà valutare ben altre circostanze: non la *titolarità del credito*, ma l'*opponibilità del pagamento* all'assicuratore sociale.

A tal fine soccorrono tuttavia norme e principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione: regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.).

Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti.

L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice *onere* di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo.

L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).



1.5. I principi appena esposti rendono infondata la prima delle censure proposte dall'Inail avverso la sentenza d'appello, in quanto:

a) al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente Alessio Bottaro, era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che l'Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi;

b) la circostanza che l'Inail avesse, prima di tale momento, manifestato la volontà di surrogarsi *al solo assistito* (Alessio Bottaro) è giuridicamente irrilevante, in quanto da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato; e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c..

La censura va dunque rigettata in virtù del seguente principio di diritto:

"la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione".

m

2. Con una seconda censura l'Istituto ricorrente censura la sentenza d'appello formulando una tesi giuridica così riassumibile:

-) è vero che l'Inail non aveva comunicato alla Groupama, nel termine di legge, se Alessio Bottaro avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, ma è altresì vero che la Groupama aveva comunque appreso, prima della conclusione del giudizio risarcitorio introdotto da Alessio Bottaro, della volontà dell'Inail di ottenere il rimborso di quanto pagato al danneggiato;

-) tale conoscenza aveva reso senza effetto, riguardo all'Inail, il pagamento effettuato dalla Groupama alla vittima, a nulla rilevando che esso fosse imposto da una sentenza esecutiva.

2.1. Il motivo è parzialmente fondato.



Secondo le documentate allegazioni dell'Inail, nel caso di specie la società Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato, Alessio Bottaro, in due tempi:

-) *prima* del giudizio introdotto dal danneggiato gli versò la somma di euro 4.600;
-) *dopo* la conclusione del giudizio risarcitorio gli versò l'ulteriore somma di euro 6.386, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 449/16.

Il primo dei suddetti pagamenti avvenne dopo che l'Inail aveva manifestato la volontà di surrogarsi - per sua stessa ammissione - al solo danneggiato; il secondo dei suddetti pagamenti avvenne invece dopo che l'Inail, intervenendo nel giudizio promosso dal danneggiato contro i responsabili, aveva per ciò solo reso nota anche alla Groupama la propria intenzione di esercitare l'azione di surrogazione.

Pertanto, mentre all'epoca del primo pagamento non è emerso processualmente che la Groupama sapesse dell'avvenuta surrogazione, all'epoca del secondo pagamento la Groupama ne era necessariamente al corrente.

2.2. Ciò posto in punto di fatto, osserva il Collegio in punto di diritto che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. *nonostante* questi avesse appreso della volontà dell'Inail di surrogarsi.

L'art. 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 cod. ass..

Depongono in tal senso la genesi e la *ratio* dell'art. 142 cod. ass..

M



2.3. L'art. 142 cod. ass. è la rifusione pressoché integrale del previgente art. 28 della l. 24.12.1969 n. 990.

Tale norma fu una delle più aspramente discusse durante l'*iter* formativo della legge 990/69: taluni, infatti, vedevano in essa un ingiustificato privilegio a favore degli enti gestori di assicurazioni sociali ed a danno delle vittime; altri ravvisavano in essa una inutile complicazione in pregiudizio dei costi e dei tempi delle procedure liquidative.

Il testo definitivo della norma, ancor oggi vigente, è la risultante di un emendamento governativo che cercò di conciliare le opposte vedute, ponendo a carico di ciascuno dei tre soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a., assicuratore sociale) un diritto ed un onere:

- a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi;
- b) all'assicuratore della r.c.a. si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere *sine die* le determinazioni dell'assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi;
- c) all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., subordinato all'onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della r.c.a..

Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, *ex aliis*, dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l. 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei



Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).

2.4. L'art. 142 cod. ass., dunque, condivide la medesima *ratio* dell'art. 1189 c.c..

Quando, infatti, l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere *ope legis* che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se *si presume* che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì *presumersi* che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio.

Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che *appare* creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.).

2.5. Se dunque l'art. 142 cod. ass. ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della r.c.a., ingenerato dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la sua *ratio*, e cioè l'esistenza d'un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l'assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi.

Varrà, in quest'ipotesi, il principio *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo



all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass..

2.6. Nel caso di specie il Tribunale ha negato il diritto di surrogazione dell'Inail, sul presupposto che questi, nel termine di 45 giorni di cui all'art. 142 cod. ass., non diede riscontro alla richiesta inviata dalla Groupama. Tale statuizione è corretta con riferimento al pagamento della prima *tranche* del risarcimento, effettuata dalla Groupama stragiudizialmente (nel 2012), giacché a quella data il termine legale di 45 giorni era spirato, né il Tribunale disponeva di elementi per ritenere che la Groupama fosse già a conoscenza della volontà dell'Inail di surrogarsi. Irrilevante a tal fine, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, era la circostanza che tale volontà fosse stata manifestata al solo danneggiato.

La suddetta statuizione è invece non corretta con riferimento al pagamento della seconda *tranche* del risarcimento (nel 2016), effettuata dalla Groupama all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, giacché a quella data la Groupama aveva acquisito contezza, mercé l'intervento in causa dell'Inail poi dichiarato inammissibile dal Giudice di pace, della volontà di surrogazione.

Né rilevava la circostanza che il secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio - pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicuratore della r.c.a. all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi surrogare (Sez. 3 - , Ordinanza n. 27869 del 23/11/2017, in motivazione, al § 5 dei "Motivi della decisione"; Sez. 3, Sentenza n. 8527 del 05/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 25/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 01/06/1991; Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 29/03/1985, in quest'ultimo caso con riferimento pagamento d'una provvisoria).



3. Il motivo va dunque accolto con limitato riferimento al pagamento di euro 6.386, e la sentenza d'appello va cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale esaminerà *ex novo* su questo punto l'appello dell'Inail, applicando il seguente principio di diritto:

"il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato".

3. Con una terza censura (pagine 8-9 del ricorso) l'INAIL lamenta che il Tribunale, rigettando la sua domanda di surrogazione, abbia violato il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Deduce che il danneggiato, avendo ottenuto dall'Inail l'indennizzo per il danno biologico, aveva perduto il diritto di pretendere il risarcimento per l'identico danno anche dall'assicuratore del responsabile; che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di versare alla vittima l'intero risarcimento; e, inoltre, fu negligenza della Groupama non impugnare la sentenza con cui era stata condannata a risarcire la vittima il danno in misura integrale, invece che per la sola eccedenza rispetto all'indennizzo già versato al danneggiato dall'Inail.

MV

3.1. Anche questa censura è infondata.

Essa, così come la prima censura nei §§ 1 e ss. che precedono, incorre nel vizio logico di confondere e sovrapporre due ordini di rapporti che vanno tenuti distinti: il rapporto tra il responsabile il danneggiato, e quello tra il responsabile dell'assicuratore sociale.

Nel rapporto fra danneggiato e danneggiante non vi è dubbio che debba operare il principio della *compensatio lucri cum damno*, sicché il primo non potrà pretendere dal secondo il risarcimento di danni già indennizzato dall'assicuratore sociale.

Tuttavia, se il debitore (l'assicuratore della r.c.a.) risarcisca il creditore (la vittima del sinistro stradale) di un danno già risarcito da altri, sta pagando un



indebito oggettivo, e tale indebito rileva nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante.

Di conseguenza l'assicuratore sociale che per negligenza propria o malafede dell'assistito abbia perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall'assicuratore della r.c.a. la rifusione delle somme da quest'ultimo indebitamente versata ^(*) danneggiato.

* "versate
se" m/f

Non è, infatti, tale pagamento indebito che ha causato la perdita del diritto di surrogazione, e non v'è ragione giuridica alcuna per la quale il risarcimento eccessivo pagato per errore dal responsabile debba essere retrocesso all'Inail. Delle due, infatti, l'una:

-) se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione per propria negligenza, varrà il principio di autoresponsabilità con conseguente impossibilità di domandare restituzioni a chicchessia;
-) se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione perché l'assistito, mentendo, dichiarò all'assicuratore della r.c.a. di non avere diritto a prestazioni indennitarie da parte dell'assicuratore sociale, la restituzione andrà richiesta al solo assistito, ex art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass..

m

4. Con una quarta censura (illustrata alle pagine 10-11 del ricorso), l'INAIL deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la domanda di surrogazione non solo nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., ma anche nei confronti dei due responsabili civili (conducente e proprietario del veicolo assicurato dalla Groupama).

Assume che l'articolo 142 cod. ass., ritenuto dal Tribunale ostativo all'accoglimento della domanda di surrogazione, trova applicazione solo nei rapporti fra l'Inail e l'assicuratore della r.c.a., mentre nei rapporti fra l'Inail e i responsabili civili trova applicazione il generale principio di cui all'articolo 1916 c.c., che non prevede oneri o termini di decadenza.

4.1. Il motivo è infondato.

Secondo la tesi sostenuta dall'istituto ricorrente (in verità scarsamente illustrata), l'assicuratore sociale, una volta perduta l'azione di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato la



volontà di surrogarsi nei 45 giorni stabiliti dall'articolo 142 cod. ass., conserverebbe tuttavia il diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile.

La tesi non può essere accolta in questi termini, perché porterebbe al sovvertimento del sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato.

Il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. ha l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.

Nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è dunque possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, *ex aliis*, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006).

Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato, esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante: si è già detto, infatti, che la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la medesima posizione del surrogato (*ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402 - 01; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 15870 del 13/06/2019, Rv. 654379 - 01; ma il principio è sempre stato indiscusso: in tal senso si veda già Sez. 3, Sentenza n. 109 del 26/01/1963, Rv. 260144 - 01).

Pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no.

Eppure proprio questo sarebbe l'illegittimo effetto cui condurrebbe la tesi invocata dall'Inail. Infatti, se l'assicurato fosse escusso dall'assicuratore sociale in sede di surrogazione ex art. 1916 c.c., egli avrebbe diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a.: e tuttavia quest'ultimo, avendo già pagato il terzo danneggiato senza che vi sia stata opposizione dell'assicuratore sociale nei termini di cui all'articolo 142 cod. ass., si è



liberato dalla propria obbligazione, e non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento.

La tesi propugnata dall'Inail con la censura qui in esame, pertanto, condurrebbe all'effetto abnorme di privare il responsabile della copertura assicurativa, senza sua causa e senza sua colpa.

Né rileva in contrario la giurisprudenza invocata dall'Inail alle pp. 11-12 del proprio ricorso.

Non vi è dubbio, infatti, che l'assicuratore sociale abbia diritto di agire in surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. ai sensi dell'articolo 142 cod. ass., e nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'articolo 1916 c.c.. Tale dicotomia di azioni, tuttavia, non comporta affatto che l'Inail, decaduto dalla prima, possa avvalersi della seconda. Il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale.

4.2. La censura in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:

"l'assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass., perde ipso iure il suddetto diritto anche nei confronti dell'assicurato-responsabile".

5. Con una quinta e ultima censura (pagina 12 del ricorso) l'INAIL deduce che *"le somme erogate [dall'istituto] per indennità per inabilità temporanea assoluta erano estranee al risarcimento con cui è stato ristorato solo il danno biologico permanente e temporaneo subito dal Bottaro"*, e che di conseguenza almeno per tali importi il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di surrogazione.

5.1. La censura è fondata.



L'Inail ha allegato e documentato, attraverso il deposito della sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 449/16 (allegato 3 al ricorso) che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili e della Groupama venne accordato all'attore il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo.

Tuttavia l'Inail, in adempimento dei propri compiti istituzionali, eroga alle vittime di infortuni *in itinere* non solo un indennizzo per il danno biologico permanente, ma anche l' "indennità giornaliera" di cui all'art. 68 d.P.R. 1124/65, la quale indennizza la vittima della perdita della retribuzione, ed ha dunque il fine di ristorare un pregiudizio *patrimoniale*: un pregiudizio, dunque, che nel caso di specie la vittima non risulta avere reclamato, e la Groupama non risulta avere risarcito.

5.2. Allorché la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale ovviamente, avendo comunque percepito la retribuzione dall'Inail, non ha interesse né titolo per domandare il risarcimento d'una perdita patrimoniale mai sofferta), e non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142 cod. ass. non trova applicazione.

Quella regola, infatti, come già detto ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire *due volte il risarcimento per lo stesso danno* (dall'assicuratore sociale e dall'assicuratore della r.c.a.), e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento (prima al danneggiato, e poi all'Inail).

Un simile rischio tuttavia non è nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l'Inail esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. In tal caso pertanto, e sino alla concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia rimasto silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al creditore reale, né a quello apparente (*ex multis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296 del 12/02/2018, Rv. 647577 - 01).



5.3. La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale nel riesaminare l'appello proposto dall'Inail applicherà al riguardo il seguente principio di diritto:

"l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale".

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 febbraio 2022.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Angelo Spirito)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

11 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI